



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

Roma, 23 gennaio 2015

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 23/01/2015 c/o la sede della FIHP in Viale Tiziano Roma, composta dagli Avvocati:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente

Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

Per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla A.S.D. HOCKEY BASSANO avverso la decisione del G.U.N. del 13 gennaio u.s. di cui al C.U. n. 54 con il quale veniva comminata la squalifica dell'atleta ALVARO GIMENEZ per 5 giornate ed € 600,00 € di ammenda in quanto lo stesso *“espulso definitivamente in quanto, a seguito di uno scontro di gioco del tutto involontario, nel cadere a terra colpiva volontariamente un giocatore avversario all'altezza del petto-spalla. Lo stesso giocatore è dovuto ricorrere alle cure mediche per poter riprendere a giocare”*.

E' presente per la Società ricorrente il vice presidente Alessandro Bertuzzo, il quale rende dichiarazioni così come da separato verbale.



Il ricorso è parzialmente fondato, quantomeno in ordine all'aspetto dosimetrico della sanzione in relazione alla ricostruzione documentale dell'evento, scaturigine della sanzione disciplinare.

Infatti esiste un chiaro travisamento dei fatti operato dal Giudice Sportivo, dovuto ad un referto arbitrale non molto chiaro che nel descrivere il fallo parla di “non violentissimo” e di “cure del caso” intese dal Giudice come cure mediche.

Peraltro è lo stesso arbitro che conferma il carattere “bagatellaro” del fallo commesso asserendo che lo stesso atleta poteva continuare la gara. Peraltro la documentazione fotografica depositata, valutata soltanto *“ad colorandum”*, di fatto conferma quanto emerge dalle risultanze documentali. L'effetto evolutivo del ricorso induce la scrivente Corte a valutare per intero la vicenda, soprattutto sotto l'aspetto dosimetrico della pena.

L'entità del fallo, l'assenza di danni al giocatore avversario, il comportamento del GIMENEZ che, ammettendo il proprio errore si scusava con il direttore di gara, inducono i giudicanti a rideterminare la pena nella misura di 2 giornate di squalifica ed 200,00 € di ammenda

**P.Q.M.**

la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso proposto ed in riforma dell'impugnato provvedimento, riduce a 2 le giornate di squalifica e ad 200,00 l'ammenda.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura di 2/3 visto il parziale accoglimento.

Motivazione contestuale Collegiale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI